

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
- la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" ed, in particolare:
 - l'art. 11 "Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Concessione edilizia", dove, ai commi nn. 1 e 3 si dispone che la Giunta regionale individua gli allegati necessari alla valutazione delle domande di apertura di grandi strutture di vendita, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e predispone la modulistica che il Comune deve compilare, ad integrazione della documentazione allegata alla domanda da parte del richiedente, ed inviare alla Provincia e alla Regione ai fini dello svolgimento della Conferenza comunale dei servizi prevista all'art. 9 del D.Lgs. n. 114 del 1998;
 - gli artt. 12 "Criteri di priorità" e 13 "Autorizzazioni dovute" ove si stabilisce, rispettivamente ai commi 3 e 4, che la Giunta regionale provvede a definire le modalità di assunzione dell'impegno di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 13 e i requisiti di formazione e di qualificazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo medesimo nonché le modalità e i termini dell'impegno al reimpiego del personale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 13 e i relativi termini;

Ritenuto pertanto di procedere alla definizione:

- a) degli allegati necessari alla valutazione delle domande di apertura di grandi strutture di vendita che dovranno essere predisposti dai richiedenti e allegati alle domande medesime;

- b) della modulistica che dovrà essere compilata dalle Amministrazioni comunali competenti, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte del richiedente, e dalle stesse inviate alla Provincia e alla Regione;

Ritenuto inoltre di provvedere a definire, nell'ambito degli allegati tecnici da allegare, da parte del richiedente, alle domande per grandi strutture di vendita, le modalità di assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente ai sensi dell'art. 12 comma 3 e, nell'ambito delle domande di autorizzazione da presentare al Comune per le medie strutture di vendita, le modalità di impegno al reimpiego del personale di cui al comma 4 dell'art. 13 della L.R. n. 14/1999;

Ritenuto infine che i requisiti di formazione e qualificazione di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 14/1999 siano quelli derivanti dalla partecipazione a un corso di formazione professionale per il commercio riconosciuto dalla Regione e l'adeguata qualificazione sia riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 5, comma 5, lettera b) o, in alternativa, lettera c) del D.Lgs. n. 114/1998, in riferimento anche al settore non alimentare;

Esaminate le proposte elaborate dal Servizio regionale competente;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Area Attività Produttive, Dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale, Dr.ssa Paola Castellini, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- di definire, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 i contenuti degli allegati necessari alla valutazione delle domande per grandi strutture di vendita, così come risultano nell'allegato 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e consistenti in:

- a) allegati tecnici da predisporre da parte del richiedente unitamente alla domanda di apertura (parte A);
- b) modulistica da predisporre da parte del Comune ai fini dei lavori della Conferenza comunale dei servizi ex art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998 (parte B).

Al contenuto dei citati allegati sono tenuti ad attenersi coloro che presentano al Comune competente per territorio domande di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 e i Comuni ai fini dello svolgimento delle Conferenze comunali dei Servizi di cui all'art. 9 del decreto medesimo.

Nell'ambito degli allegati succitati il richiedente dichiara l'assunzione dell'impegno al reimpiego del personale dipendente ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della L.R. n. 14/1999.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 14/1999 il richiedente allega alla domanda di autorizzazione da presentare al Comune apposita dichiarazione contenente l'impegno al reimpiego, entro un termine che deve essere indicato a cura del richiedente medesimo, del personale occupato negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- di definire quali requisiti di formazione di cui all'art. 12 comma 3 della L.R. n. 14/1999 quelli derivanti dalla partecipazione a un corso di formazione professionale per il commercio riconosciuto dalla Regione e quali requisiti di qualificazione di cui al medesimo articolo, uno fra i seguenti:

- a) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita dell'ingrosso o al dettaglio; o avere prestato la

propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore commercio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

b) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -